

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2000

relativa alla firma di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che proroga e modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e l'Ucraina siglato il 5 maggio 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 15 ottobre 1999, e ne autorizza l'applicazione provvisoria

(2001/33/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

considerando quando segue:

(1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo bilaterale in forma di scambio di lettere che proroga e modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili in vigore tra la Comunità economica europea e l'Ucraina⁽¹⁾ nonché i relativi protocolli.

La firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina, che proroga e modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e l'Ucraina siglato il 5 maggio 1993 modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 15 ottobre 1999, è approvata a nome della Comunità europea, sotto riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

(2) L'accordo in forma di scambio di lettere è stato siglato il 2 ottobre 2000.

Articolo 2

(3) L'accordo in forma di scambio di lettere dovrebbe essere firmato a nome della Comunità.

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona(e) abilitata(e) a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere a nome della Comunità, sotto riserva della sua conclusione.

(4) Considerate le disposizioni sull'aumento dei contingenti nel 2000, l'accordo in forma di scambio di lettere dovrebbe essere applicato in via provvisoria prima possibile, e comunque entro la fine del 2000, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale e fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca da parte dell'Ucraina.

Articolo 3

L'accordo in forma di scambio di lettere viene applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° novembre 2000, in attesa della sua conclusione formale e fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca dello scambio di lettere da parte dell'Ucraina.

⁽¹⁾ GU L 123 del 17.5.1994, pag. 718.

Articolo 4

1. La Commissione può sospendere, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, l'applicazione del sistema di duplice controllo a determinati prodotti, previa consultazioni con l'Ucraina ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, ultimo comma dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili, modificato dal paragrafo 3.4 del presente accordo in forma di scambio di lettere.

2. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 le misure di

cui al paragrafo 6 del presente accordo in forma di scambio di lettere, che consistono nel ripristinare il regime contingentale vigente nel 2000 qualora l'Ucraina non applichi le aliquote tariffarie di cui al paragrafo 4 del presente accordo in forma di scambio di lettere.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GLAVANY

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2000 della Commissione (GU L 237 del 21.9.2000, pag. 24).